

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro II - Delle successioni**  
**Titolo V - Delle donazioni**

### **Art. 804 Termine per l'azione**

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli [c.c. [803](#)] deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.

Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.